(N. 2644)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2907)

presentato dal Ministro della Difesa (PACCIARDI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (ZOLI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro (PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1952

Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio, 1947, n. 400

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È estesa ai cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fronteggiato, nell'esercizio finanziario 1952–53, con i fondi già stanziati sul capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto e negli esercizi venturi con i fondi che verranno assegnati per gli stessi fini sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.